



# COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

## DETERMINAZIONE

### SETTORE TECNICO

**N. 554 DEL 21/12/2023**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDO, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SINTEL, PER CANONE ARCHIWEB, INTEGRAZIONE PAGOPA E PASSAGGIO AL PROGRAMMA CRUX10, COMPRESO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2024-2026.**  
**CIG Z953DE6651 DEL 21.12.2023**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 06.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG e il piano performance 2023/2025, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;

PRESO ATTO che il Responsabile di P.O. del Settore Tecnico risulta assente;

RICORDATO CHE con Decreto Sindacale protocollo n. 8511 del 25.07.2023 veniva nominato in via del tutto eccezionale in caso di assenza o impedimento del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico, il Vicesegretario Comunale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Responsabile di P.O. del Settore Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

RAVVISATA la necessità di integrare ArchiWeb e CPortal con la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso la piattaforma nazionale PagoPa e di impegnare la quota di manutenzione ed assistenza per il triennio 2024-2026 al fine di garantire la continuità dei servizi comunali;

RAVVISATA inoltre la necessità di effettuare il passaggio al software Crux 10 per la gestione del cimitero comunale;

RICHIAMATA la proposta della Starch Srl pervenuta al protocollo comunale nr. 11636 del 19.10.2023 per quanto sopracitato, per un totale di €. 20.970,00 + iva (€. 6.990,00 + iva annuali) così distinti:

- canone Archiweb : € 4.300,00 + IVA/anno
- integrazione PagoPa : € 690,00 + IVA/anno
- assistenza e passaggio a Crux10: € 2.000,00 + IVA/anno

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: canone Archiweb, integrazione PagoPa e passaggio al programma Crux10, compreso manutenzione ed assistenza per il triennio 2024-2026
- Importo del contratto: € 20.970,00 (IVA esclusa);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività

- amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- o ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
  - o in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
  - o ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Cooperative Sociali;
  - o il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- o in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- o con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RITENUTO di affidare alla ditta Starch Srl con sede in Via Crocefizzo, nr. 2 a Ornago (Mb), avente C.F. 07795180152 e P. IVA 00873010961, le attività in parola per un importo di € 20.970,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di € 25.583,40, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

INDIVIDUATO nel Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Responsabile del Settore tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Adro, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili dell'Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,

compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27.03.2023;

EVIDENZIATO che in capo ai soggetti identificati dall'articolo 6-bis della Legge 241/90 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della presente determina;

DATO atto che il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dal suo ricevimento;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022);

PRESO ATTO che tale procedura di acquisto avverrà con affidamento diretto sulla piattaforma SINTEL, tramite il portale ARCA della Regione Lombardia, soggetto aggregatore regionale di riferimento e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta più bassa espressa in percentuale di ribasso sull'elenco prezzi, considerato più adeguato alla fattispecie ed ai fini dell'economicità ed efficacia del procedimento;

INDIVIDUATO per la succitata fornitura la seguente ditta:

- Starch Srl con sede in Via Crocefizzo, nr. 2 a Ornago (Mb), avente C.F. 07795180152 e P. IVA 00873010961;

PRESO ATTO che verrà contemplata la congruità del rapporto qualità del fornitura/prezzi;

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato con l'approvazione degli atti presenti sulla piattaforma Sintel e-procurement della Regione Lombardia da parte del Comune di Adro, quale stazione appaltante;

VISTO il DURC regolare attestante la regolarità contributiva della ditta in oggetto, numero protocollo INPS\_37870167 in corso di validità come previsto dall'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013 n. 98;

FATTO PRESENTE che in seguito verranno richieste altre Certificazioni di Regolarità Contributiva all'atto della liquidazione delle fatture qualora scaduto;

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO CIG	DATA PREVISTA FINE APPALTO
Z953DE6651	21.12.2023	€. 20.970,00	31.12.2026

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Mazzotti;

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

## DETERMINA

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. DI NOMINARE il Dott. Nicola Muscari Tomajoli, quale Responsabile Unico del Procedimento il quale possiede l'inquadramento giuridico idoneo e l'appropriata competenza professionale e che lo stesso non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;
2. DI INDIRE, per i motivi citati in premessa, la procedura tramite Affidamento Diretto, con il criterio del prezzo più basso, sul sistema SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia, per canone Archiweb, integrazione PagoPa e passaggio al programma Crux10;
3. DI INVITARE alla gara telematica succitata la ditta Starch Srl con sede in Via Crocefisso nr. 2 a Ornago (Mb);
4. DI APPROVARE tutti gli atti firmati digitalmente, allegati alla gara telematica;
5. DI AGGIUDICARE direttamente e definitivamente, per le ragioni esplicitate in preambolo, il canone Archiweb, integrazione PagoPa e passaggio al programma Crux10, compreso manutenzione ed assistenza per il triennio 2024-2026 per il triennio 2024-2025-2026, in caso di offerta non superiore alla base d'asta, ovvero per un importo complessivo di €. 20.970,00 + I.V.A. alla ditta Starch Srl con sede in Via Crocefisso, nr. 2 a Ornago (Mb), avente C.F. 07795180152 e P. IVA 00873010961;
6. DI IMPEGNARE, a favore della ditta Starch Srl con sede in Via Crocefisso, nr. 2 a Ornago (Mb), avente C.F. 07795180152 e P. IVA 00873010961, la somma complessiva di **€ 25.583,40 (€ 8.527,80/annuo)** IVA inclusa, con imputazione della spesa al seguente capitolo di spesa del PEG comunale:

Mis	Prog.	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Imp. Anno
1	11	1.03.02.07.006	01240.002.0 Spese funzionamento centro elettronico – licenze Sw	€. 5.527,80	<b>2024</b>
1	11	1.03.02.19.002	01240.001.0 Spese funzionamento centro elettronico – Assistenza Sw	€ 3.000,00	2024
1	11	1.03.02.07.006	01240.002.0 Spese funzionamento centro elettronico – licenze Sw	€. 5.527,80	<b>2025</b>
1	11	1.03.02.19.002	01240.001.0	€ 3.000,00	2025

			Spese funzionamento centro elettronico – Assistenza Sw		
--	--	--	--	--	--

DANDO ATTO che la quota relativa all'annualità 2026 verrà impegnata con l'approvazione del Bilancio 2024/2026 nel seguente modo:

Mis	Prog.	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Imp. Anno
1	11	1.03.02.07.006	01240.002.0 Spese funzionamento centro elettronico – licenze Sw	€. 5.527,80	<b>2026</b>
1	11	1.03.02.19.002	01240.001.0 Spese funzionamento centro elettronico – Assistenza Sw	€ 3.000,00	2026

7. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

8. DI DARE ATTO CHE:

- l'obbligazione diviene eseguibile ed esigibile con l'aggiudicazione definitiva sulla piattaforma SINTEL;
- che il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla presentazione delle rispettive fatture;
- l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che l'Amministrazione Comunale porrà impartire al fine del rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge di Stabilità e Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022);
- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);



**IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DI P.O.  
DEL SETTORE TECNICO  
IL VICE SEGRETARIO**  
F.to: Dott. Nicola Muscari Tomajoli\*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa